

- La Corte ha successivamente precisato, nella sentenza *Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Simmenthal* (causa 106/77), che “ogni autorità nazionale, inclusa la pubblica amministrazione, è tenuta ad assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione, disapplicando di propria iniziativa qualsiasi norma interna incompatibile con esso, senza dover attendere la previa rimozione della stessa da parte del legislatore nazionale o l’intervento di un giudice costituzionale.
- Tali principi sono stati costantemente recepiti anche dalla giurisprudenza amministrativa italiana, la quale ha ribadito che il primato del diritto dell’Unione vincola direttamente l’azione delle pubbliche amministrazioni nazionali.
- In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, tra le altre, con le sentenze n. 149 del 2020 e n. 939 del 2020, nelle quali è stato affermato che “le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire l’effettività del diritto dell’Unione europea e a disapplicare eventuali disposizioni interne incompatibili con esso”.
- Pertanto, il Governo Italiano, in qualità di membro del Consiglio, ha il dovere giuridico, e non la mera facoltà politica, di opporsi a qualsiasi decisione che si ponga in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo, quale sarebbe l’applicazione provvisoria di un accordo “sub iudice”.
- Tale obbligo trova ulteriore fondamento nel principio di leale cooperazione sancito dall’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dai Trattati e ad astenersi da qualsiasi iniziativa che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione.
- Ne consegue che la partecipazione dello Stato italiano a decisioni del Consiglio dell’Unione europea potenzialmente incompatibili con i principi fondamentali del diritto dell’Unione, ovvero idonee a pregiudicare il corretto funzionamento del sistema di controllo giurisdizionale attribuito alla Corte di Giustizia, determinerebbe una violazione degli obblighi derivanti dai Trattati e del principio di leale cooperazione, con conseguente responsabilità dello Stato membro nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea.

SEGNALA



all'Ecc.ma **OMBUDSMAN EUROPEO** la descritta condotta della Commissione Europea, potenzialmente volta a procedere con l'applicazione provvisoria dell'accordo con il Mercosur nonostante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché **valuti l'apertura di un'indagine per cattiva**